



# **Attività di vigilanza su sostanze chimiche**

**Dr. Pietro Pistolese, Dr. Mariano Alessi  
DG Prevenzione sanitaria- Ministero della salute  
Autorità competente REACH e CLP**

# Accordo Stato-Regioni



SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b  
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 285

**GAZZETTA UFFICIALE**  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 7 dicembre 2009

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

ACCORDO 29 ottobre 2009.

**Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento CE n. 1907 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restituzione delle sostanze chimiche (REACH). (Rep. n. 181/CSR). (09A14575). . . . . Pag. 32**

Programmazione e organizzazione dei CONTROLLI UFFICIALI per l'attuazione del REGOLAMENTO REACH, nel rispetto delle procedure relative alla normativa concernente la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Il controllo si esegue in tutte le fasi della catena di approvvigionamento secondo le disposizioni previste dal D.M. 22/11/2007



# Gruppo tecnico di esperti delle regioni

Il gruppo tecnico di esperti delle regioni e delle province A SUPPORTO DEL COORDINAMENTO INTERREGIONALE DELLA PREVENZIONE collabora con il Comitato tecnico di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto interministeriale 22 novembre 2007, di seguito «**Comitato tecnico di coordinamento**» per le seguenti attività:

- a) definizione del **piano nazionale annuale delle attività di controllo**;
- b) proposte di **linee guida** concernenti l'attività di controllo considerate le indicazioni dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, di seguito «ECHA»;
- c) disposizione delle **attività di controllo straordinarie** su indicazione dell'ECHA



# Il piano nazionale annuale delle attività di controllo

**Il Comitato tecnico di coordinamento sentito il Gruppo tecnico di esperti delle regioni e province autonome propone il piano nazionale annuale delle attività di controllo.**

**Il piano nazionale è elaborato sulla base di:**

- a) indicazioni provenienti dall'ECHA, dalla Commissione europea, o dal Chemicals Legislation European Enforcement Network (CLEEN)
- b) indicazioni provenienti dai risultati delle attività di controllo degli anni precedenti,
- c) conoscenze epidemiologiche ed analisi del contesto territoriale sulla base del sistema informativo regionale al fine di individuare risposte adeguate ai bisogni di salute individuati dai piani regionali o provinciali;
- d) analisi di rischio delle attività territoriali al fine di individuare una graduazione degli interventi attraverso l'identificazione di priorità dell'attività di controllo;
- e) priorità agli interventi di controllo aventi evidenza di efficacia al fine di condurre azioni che diano risultati in termini di miglioramento della salute e della sicurezza dei cittadini e dei lavoratori
- f) predisposizione di programmi di visite ispettive congiunte tra due o più Stati membri dell'Unione europea;
- g) indicazioni provenienti dai Centri antiveleni (CAV).



# Il piano nazionale annuale delle attività di controllo

**Il piano nazionale contiene almeno le seguenti informazioni:**

- l'individuazione delle priorità di controllo per l'attuazione del regolamento REACH;
- il numero minimo dei controlli;
- l'eventuale ripartizione delle attività di controllo sul territorio;
- la tipologia delle classi di utilizzo merceologico delle sostanze, ivi compresi eventuali controlli analitici.



# Attività organizzativa

## **Programmazione annuale:**

- Numero di ispezioni
- Distribuzione sul territorio
- Tipologia in base alle classi di utilizzo dei prodotti (es. inchiostri/vernici – collanti – plastificanti etc.)

## **Joint inspections**

- Ispezioni congiunte fra 2 o più Stati Membri al fine di armonizzare i sistemi ispettivi
- Partecipazione del pool centrale

## **Predisposizione di linee guida:**

Es.:

- Modalità esecutiva di una visita ispettiva
- Modalità di richiesta di dati alle aziende per una pre-ricognizione



# Ispezioni REACH

## "ispezione secondo REACH"

si intende l'insieme delle attività intraprese al fine di valutare, assicurare o promuovere la conformità di un dutyholder con il REACH. Tali attività possono essere di routine (pro-attive) o non di routine (reattive) e includono:

- **controllo**: processo proattivo che implica la raccolta di informazioni per valutare l'attuale livello di conformità del dutyholder con il REACH;
- **investigazione/inchiesta**: processo reattivo che include quelle attività condotte in risposta ad un incidente , denuncia;
- **monitoraggio**: sorveglianza periodica o continua, misura, campionamento, sperimentazione



# Programmi a livello europeo



- **Prima verifica dell'attuazione del REACH: controlli su fabbricanti, importatori, utilizzatori delle sostanze in quanto tali o contenuti in miscele o in articoli**
- **Adottate misure correttive: in accordo col sistema sanzionatorio di ciascuno SM**

**ECHA** → **FORUM** → **Working Groups per concordare progetti coordinati:**



**Progetto ECHA REACH-Enforcement- 1(REF-1): adotta definiti criteri minimi di controllo.**

- artt. 5-6-23-28: **no data no market** (pre-/ e /-registrazione)
- art. 31: **presenza della SDS** (disponibilità, lingua e 16 punti)

## **Scopo:**

- sensibilizzare le aziende
- sviluppare un manuale / piano di lavoro per progetti futuri.

**Durata: esteso fino ad Aprile 2011.**

Lista delle pre-registrazioni :

- 1) pubblicata dall'ECHA senza informazione sulle ditte
- 2) disponibile alle A.C. degli S.M. con informazioni sulle ditte e sulle sostanze consultabile dagli ispettori per accesso concordato con l'AC






# Attuazione del REACH-Enforcement -1 (REF-1)

1 600 ditte ispezionate in EU

■ non conformi per pre-registrazione  
■ SDS non disponibile  
■ SDS non corrette  
■ conformi



..... e in Italia

1. 10 ditte selezionate dal team degli ispettori nominati con Decreto del Ministero della Salute del 21 Febbraio 2006.
2. 1 ditta segnalata da un altro S.M.
3. 1 ditta segnalata da un concorrente con notifica secondo la Dir. 67/548/EEC



# Primi risultati REF-1




## 1. N° aziende ispezionate in Italia: 10

**Ruolo aziende**

**Dimensione: PMI**

**Controlli effettuati:**

- Pre-registrazione/registrazione
- Esenzioni (es: polimeri)
- SDS





# Primi risultati REF-1



## 1. N° aziende ispezionate in Italia: 10

- **Principali non-conformità rilevate:**

**SDS non complete, in alcuni casi non corrette**

- **Misure intraprese:**

**1 ordine amministrativo; nessuna sanzione applicata**

- **Osservazioni:**

**Mancanza di prova circa la comunicazione del n° pre-registrazione da parte dei fornitori verso gli attori a valle della supply chain**



# Primi risultati REF-1



## 2. Segnalazione di un altro S.M. alla A.C. Italiana:

- SDSs inviate dal fornitore Italiano non conformi
- Comunicazione agli ispettori della Regione in cui la ditta è ubicata
- Risultati trasmessi alla A.C.:
  - nomenclatura attraverso classi (generica)
  - numero di tel. per emergenze non disponibile per tutto il giorno
  - sommaria descrizione dei dispositivi di protezione

## 3. Segnalazione da un concorrente notificante (Dir. 67/548/EEC) Registrata perché possessore di ELINCS denuncia:

- importazione illegale della stessa sostanza coperta da un n. di pre-registrazione assegnato erroneamente dall'ECHA
- richiesti chiarimenti all'ECHA
- Azione dei NAS
- Azione Agenzia delle dogane



# Caso particolare Enforcement 2009/2010 Progetto in corso: "Cemento"



Circolare Cemento del 24.7.2009 aspetti inerenti condizioni di restrizione del cemento contenente Cr VI (Allegato XVII REACH) e le indicazioni speciali di etichettatura di cui al d.lgs 65/2003 riprese anche dal reg. CLP

## Attori e flusso delle attività per effettuare l'analisi dei rischi sulle importazioni





# REACH-Enforcement -2(REF-2)

## Target group(s)

DUs : ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità , che non sia fabbricante o importatore e che utilizza una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali. I distributori e i consumatori non sono considerati utilizzatori a valle.

Ruoli principali :

- formulatore di miscele
- utilizzatore finale di sostanze in quanto tali o in miscele



## Target selezionato nel REF 2: formulatore di miscele.

Gruppi principali tra formulatori:

- Pitture, lacche e vernici usate per rivestimento
- Detergenti e prodotti per la pulizia
- Miscele prodotte per la costruzione ed il trasporto



# REACH-Enforcement -2(REF-2)

## REF-2 verrà focalizzato sull'applicazione di:

### **REACH:**

Art. 5 - No data, no market

Art. 6 - Obblighi generali per registrare sostanze in quanto tali o in miscele

Art.31 - Richieste per SDS ( Allegato II – SDS)

Art. 32 - Informazioni quando la SDS non è obbligatoria

Art. 35 - Accesso alle informazioni per i lavoratori

Art. 36 - Obbligo di conservare le informazioni

### **CLP:**

Art.4 (obblighi generali CLP)

Art.40 (obbligo di notifica)

Art.49: (obbligo di conservare le informazioni e richieste di informazioni)



# REACH-Enforcement -2(REF-2)

**Il FORUM dell'ECHA pubblicherà un Manuale per ispettori in 22 lingue**

**Obiettivo** : Coordinare e armonizzare l'enforcement del REACH e del CLP

**Durata: Aprile 2011 - Dicembre 2012**

**Focus:**

- SDS
- Accesso informazioni ai lavoratori
- Notifica delle classificazioni all'inventario ECHA

N.B.: L'Italia si sta impegnando ad adempiere agli obblighi di cui all'Art. 45 del CLP (novità: modifiche Archivio preparati pericolosi ISS)





# Proposta di piano nazionale dei controlli sulla applicazione del regolamento REACH - Anno 2011

## 1. METODO DI INDIVIDUAZIONE DELLE AZIENDE

Il target group richiesto dall'ECHA è rappresentato da:

- aziende che producono pitture, lacche e vernici intese per usi generali
- aziende che formulano surfattanti, detergenti e prodotti per la pulizia
- aziende che mescolano o formulano specifici prodotti chimici per i settori trasporti e costruzioni (limitatamente alle restrizioni : Cr VI nel cemento e IPA nei pneumatici).

**Criterio di selezione** all'interno del target individuato dall'ECHA: dimensione delle imprese secondo le definizioni di cui al Decreto Ministeriale 18 aprile 2005.



# Proposta di piano nazionale dei controlli sulla applicazione del regolamento REACH - Anno 2011

## **2. OBIETTIVI DELL'ISPEZIONE**

- **Verifica pre-registrazione e registrazione**
- **Correttezza SDS e verifica correttezza della catena della comunicazione**
- **Restrizioni Cr VI nel cemento e IPA nei pneumatici**
- **CLP, limitatamente agli artt. 40 e 49 (a partire dall'entrata in vigore del decreto sanzioni CLP)**



# Vigilanza e controllo CLP

- Vigilanza CLP: materia di competenza regionale (legge 23 dicembre 1978, n. 833). Quindi, non c'è necessità di un Accordo Stato Regioni come per il REACH
- Decreto Legislativo sanzioni: avviato l'iter legislativo (Politiche comunitarie)
- Corsi di formazioni per ispettori
  - Alcune nozioni presenti nel corso di formazione per REACH
  - NUOVI CORSI sul CLP previsti entro 2011
- Decreto tariffe copertura vigilanza



# Vigilanza e controllo CLP

Bozza DPR di attuazione dell'Articolo 43, 44, 45 del CLP  
Designazione delle autorità competenti e delle autorità di attuazione e cooperazione tra le autorità

Autorità per l'attuazione del  
CLP


**Regioni e PA: Autorità locale**

**Ministero della salute: Autorità nazionale**



Autorità per la  
classificazione ed  
etichettatura  
armonizzata:

**Ministero della salute**



**supporto tecnico scientifico  
del CSC e dell'ISPRA**

**e laddove necessario il coordinamento tra Min. salute, il  
Min. Sviluppo economico e il Min. ambiente si  
concretizza attraverso il  
Comitato tecnico di Coordinamento del REACH**



# Vigilanza e controllo CLP

Bozza DPR di attuazione dell'Articolo 43, 44, 45 del CLP  
Designazione delle autorità competenti e delle autorità di  
attuazione e cooperazione tra le autorità

**ISS.IT**

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ  
Centro Nazionale Sostanze Chimiche  
www.iss.it

ISS : CSC : Helpdesk Regolamento CLP

**Roberto Binetti**  
Istituto Superiore di Sanità  
Viale Regina Elena 299  
00161 - Roma (I)  
Telefono: 06 4990 2834  
Fax: 06 49 38 31 76  
roberto.binetti@iss.it

**Helpdesk Regolamento CLP**

N.B.: Tutti i campi sono obbligatori

Nome e Cognome del richiedente

e-Mail

Internet

**già operativo**

servizio di **assistenza  
tecnica nazionale** al fine  
della comunicazione

**coming soon...**

E' prevista la realizzazione di una **rete di  
assistenza locale** collegata con il servizio  
di assistenza tecnica nazionale



# Vigilanza e controllo CLP

D.lgs. .... – Sanzioni CLP



Alcune anticipazioni:

Previsto per 20 giugno 2010  
→ Ritardo

- **Previste Sanzioni amministrative pecuniarie**

**Livelli:**

15.000 - 90.000 €

10.000 - 60.000 €

5.000 - 30.000 €

3.000 - 18.000 €

*iter legislativo: alle Politiche Comunitarie*

- **Previsto arresto fino a 3 mesi o ammenda 40.000-150.000 euro per chi effettua prove sugli esseri umani**



# Vigilanza e controllo CLP

## D.lgs. .... – Sanzioni CLP

### Alcune proposte:

- Chi non classifica, etichetta o imballa o lo fa in modo inesatto: 15.000 - 90.000 €
- Attenzione alla mancata classificazione “aggiuntiva” per gli endpoints non considerati dalla classificazione armonizzata: 15.000 - 90.000 €
- Chi effettua prove su animali pur esistendo alternative che offrono attendibilità e qualità dei dati: 10.000 - 60.000 €
- Chi effettua prove su primati non umani 15.000 - 90.000 €
- Chi non stabilisce limiti specifici < limiti generici 15.000-90.000 €



# Vigilanza e controllo CLP

## D.lgs. .... – Sanzioni CLP



- **Alcune proposte:**
- Chi non stabilisce fattori M ( ambiente acquatico tox acute cat1, tox cronica cat1), anche per le sostanze con classificazione armonizzata priva di fattore M: 10.000 – 60.000 €
- Mancato aggiornamento della classificazione: 15.000 - 90.000 €
- Attenzione all'etichettatura degli imballaggi esterni sia dei colli che dei colli unici considerando le disposizioni del CLP e le disposizioni in materia di trasporto: 5.000 – 30.000 €
- Chi fa imballi “ingannevoli” per i bambini: 10.000 – 60.000 €
- Chi immette sul mercato nazionale ma l'etichetta non è in lingua italiana: 3.000 – 18.000 €
- “trasferimento” dal d.lgs 65/2003 (art 18) della sanzione per la mancata o non conforme dichiarazione all'archivio preparati





# Vigilanza e controllo CLP

Bozza DPR di attuazione dell'Articolo 43, 44, 45 del CLP  
Designazione degli organismi cui devono essere comunicate  
le informazioni relative alla risposta di emergenza sanitaria



[www.preparatipericolosi.iss.it](http://www.preparatipericolosi.iss.it)

**4.560 ditte registrate**

**1.059.840 preparati dichiarati**



# Vigilanza e controllo CLP

Novità dell'archivio preparati pericolosi

## LIVELLO EUROPEO DI ATTIVITA' IN CORSO

Il CLP mira a uniformare le informazioni da raccogliere (Art 45.4):  
**avviata la consultazione** con European Association of Poison Centres and Clinical Toxicologists (Associazione europea dei centri antiveleni e dei tossicologi clinici) per valutare la possibilità di armonizzare a livello europeo le informazioni (entro 20 Gennaio 2012)

Il CLP mira a stabilire un formato "comune" per la trasmissione delle informazioni (→ probabile allegato aggiuntivo al reg 1272/2008)

## LIVELLO NAZIONALE DI ATTIVITA' IN CORSO:

Modifiche informatiche del database al fine di accelerare la ricerca da parte dei CAV

DM – CAV

Altre attività "legislative / informatiche" in attesa delle decisioni europee




# REACH-Enforcement-3(REF-3) ....anticipazioni

Il FORUM dell'ECHA prevede un nuovo progetto coordinato per l'enforcement di REACH e CLP

**Novità : Controlli sulle importazioni!!!!!!**



## Anticipazioni dal Forum dell'ECHA: Ipotesi di progetto di cooperazione con Autorità di frontiera nell'ambito dei controlli sulle importazioni in applicazione del REACH





# Controllo sulle importazioni: miscele e articoli da Paesi extra-UE

## Premessa:

- Numerose segnalazioni pervenute alla DG prevenzione Ministero della salute da parte delle unità doganali territoriali circa l'importazione di articoli e miscele di sconosciuta composizione.
- Numerosi i casi in cui l'importatore, per ovviare alla mancanza di dati sulla merce importata, ricorre a laboratori privati per effettuare analisi al fine di stabilire la composizione della miscela o dell'articolo
- L'importatore, per rispettare gli obblighi di cui al REACH, deve ottenere dal fornitore extracomunitario tutte le informazioni sulla composizione della sostanza importata.



# Controllo sulle importazioni: miscele e articoli da Paesi extra-UE

**Soluzione proposta: DICHIARAZIONE DI TRACCIABILITA' REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 - REACH**

**Gli importatori di miscele e articoli di provenienze extraUE richiedono al fabbricante o "traders" extraUE la compilazione di un Format specifico per ricevere informazioni.**

**N.B.: L'iniziativa in atto è facoltativa e sarà sottoposta al più presto all'attenzione della Commissione Europea e del Forum dell'ECHA, con l'obiettivo di armonizzarla con le disposizioni degli altri paesi dell'Unione Europea.**



# Controllo sulle importazioni: miscele e articoli da Paesi extra-UE

## DICHIARAZIONE DI TRACCIABILITA' REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 - REACH

<b>1</b>	<b>IMPORTATORE DEL PRODOTTO:</b> DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE..... P .IVA..... INDIRIZZO..... TELEFONO/CELLULARE.....  FAX..... E-MAIL.....
----------	---



# Controllo sulle importazioni: miscele e articoli da Paesi extra-UE

## DICHIARAZIONE DI TRACCIABILITA' REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 - REACH

### 2 RAPPRESENTANTE ESCLUSIVO - OR (da compilare se l'importatore per il prodotto ha un rappresentante esclusivo):

DENOMINAZIONE/RAGIONE

SOCIALE.....

P. IVA.....

INDIRIZZO.....

.....

TELEFONO/CELLULARE.....

.....

FAX.....

...

E-MAIL.....

AZIENDA EXTRA UE CHE L'OR RAPPRESENTA (INDICARE

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE E P.IVA E/O

DUNS).....

.....





# Controllo sulle importazioni: miscele e articoli da Paesi extra-UE

## DICHIARAZIONE DI TRACCIABILITA' REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 - REACH

### 3 ESPORTATORE DEL PRODOTTO:

DENOMINAZIONE/RAGIONE

SOCIALE.....

TAX IDENTITY (SE

APPLICABILE).....

.

INDIRIZZO.....

.....

TELEFONO/CELLULARE.....

.....

FAX.....

.....

E-

MAIL.....

.....



# Controllo sulle importazioni: miscele e articoli da Paesi extra-UE

## DICHIARAZIONE DI TRACCIABILITA' REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 - REACH

### 4 FORNITORE DEL PRODOTTO:

DENOMINAZIONE/RAGIONE

SOCIALE.....

TAX IDENTITY (SE

APPLICABILE).....

.....

INDIRIZZO.....

.....

TELEFONO/CELLULARE.....

.....

FAX.....

.....

E-

MAIL.....

.....



# Controllo sulle importazioni: miscele e articoli da Paesi extra-UE

<b>5</b>	<b>ARTICOLI IMPORTATI DA PAESI EXTRACOMUNITARI:</b>
	CODICE DOGANALE..... DENOMINAZIONE GENERICA.....
	DICHIARO CHE IL PRODOTTO È SOGGETTO ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 – REACH SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	CI SONO MERCI CHE CONTENGONO <b>SVHC</b> (SUBSTANCES OF VERY HIGH CONCERN) DI CUI ALL'ART 59 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 – REACH SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	SE "SI" SPECIFICARE QUALI E SE SUPERANO LA SOGLIA DI 0,1% P/P  NOME <b>IUPAC</b> ..... NUMERO <b>EINECS</b> ..... NUMERO <b>CAS</b> ..... <b>Link : <a href="http://www.salute.gov.it/sicurezzaChimica/sicurezzaChimica.jsp">http://www.salute.gov.it/sicurezzaChimica/sicurezzaChimica.jsp</a></b>
	VI SONO SOSTANZE INSERITE NELL'ALLEGATO XVII DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 – REACH SI NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	SE "SI" SPECIFICARE QUALI  NOME <b>IUPAC</b> ..... NUMERO <b>EINECS</b> ..... NUMERO <b>CAS</b> ..... <b>Link : <a href="http://www.salute.gov.it/sicurezzaChimica/sicurezzaChimica.jsp">http://www.salute.gov.it/sicurezzaChimica/sicurezzaChimica.jsp</a></b>



# Controllo sulle importazioni: miscele e articoli da Paesi extra-UE

## DICHIARAZIONE DI TRACCIABILITA' REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 - REACH

### 6 MISCELE IMPORTATE DA PAESI EXTRACOMUNITARI:

COMPOSIZIONE MISCELA,.....  
0-1%  
1-5%.....  
5-10% .....  
10-20%.....  
20-30% .....  
30-50%.....  
50-75%.....  
75-100%.....



# Il problema dei “Traders” extra-EU

**Adempimenti REACH-CLP relativi a sostanze importate da parte di traders non comunitari**

## **Problema**

- i fabbricanti non stabiliti nella Comunità possono nominare un OR che assolve agli obblighi di cui al regolamento REACH
- quando il fabbricante (primo attore della catena di approvvigionamento) non è noto (i prodotti in commercio sono spesso venduti diverse volte da diversi trader prima di essere introdotti in Italia) o non vuole nominare un OR, il trader non comunitario - che importa nella Comunità - ha il problema di come poter introdurre i beni in osservanza del REACH



# Il problema dei “Traders” extra-EU

## Traders

### Soluzione proposta

- I traders non comunitari nominano e stipulano un contratto con un soggetto stabilito nella Comunità (i.e. di seguito Entità EU) quale entità giuridicamente responsabile dell'importazione ai fini del REACH
- L'Entità EU è responsabile:
  - che i beni importati siano correttamente registrati ai fini REACH e che tutte le informazioni necessarie siano recuperate e conservate dalla stessa Entità EU e messe a disposizione delle Autorità competenti in caso di controlli e trasmesse lungo la catena di approvvigionamento;
  - che sia correttamente indicato dal dichiarante doganale nominato dal trader non comunitario - nella casella 44 della dichiarazione doganale - il numero di codice 01CH (identificativo della registrazione delle sostanze presso l'ECHA)



# Conclusioni

- AC sta pianificando l'attuazione del reg. CLP in stretta connessione con quella del reg. REACH
- L'attività di vigilanza sul reg. CLP coinvolgerà gli attuali organi territoriali preposti al controllo della classificazione ed etichettatura secondo la normativa 67/548 e 99/45
- **Necessità di definire modalità operative per coinvolgere, nella vigilanza REACH e CLP, le figure presenti nell'area di frontiera prima dell'immissione sul mercato di sostanze e miscele.**



***Grazie per l'attenzione!***

***Dr. Pietro Pistolese  
Dr. Mariano Alessi***

***p.pistolese@sanita.it*  
*m.alessi@sanita.it***

***06-5994-3439***

***06-5994-3658***

